COMMISSIONE VI

FINANZE

81.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870) 3

Piro Franco, *Presidente* (PSI), *Relatore* 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 16, 17, 20, 22, 33, 34, 35

Auleta Francesco (PCI) 9

Bellocchio Antonio (PCI) 8, 17, 20, 31

Salvatore Grillo (PRI) 9, 15, 17

Pellicani Giovanni (PCI) 32, 33, 35

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 6, 7, 8, 9, 14 17, 20, 21, 29, 31, 33

Usellini Mario (DC) 7, 8, 15, 16, 17, 20, 30, 34

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 7, 8, 9, 15, 17, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,40.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di – legge: « Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari », già approvato dal Senato nella seduta del 27 aprile 1989.

Nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame degli articoli, desidero ringraziare i colleghi del Comitato ristretto che hanno lavorato fino alle ore 1 di stanotte per esaminare gli emendamenti sul provvedimento. Un particolare ringraziamento desidero rivolgere anche agli Uffici della Camera che hanno consentito di avere disponibile già questa mattina, alle ore 8,30, il fascicolo degli emendamenti numerati.

Do lettura dell'articolo 1, già approvato in sede referente:

TITOLO I.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

ART 1.

(Attività di intermediazione mobiliare).

1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

a) negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari;

f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

A tale articolo ho presentato in qualità di relatore, il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: di cui all'articolo 18-*ter, aggiungere le seguenti:* terzo comma.

1. 1.

Si tratta di un emendamento che si riferisce alle regole di controllo della Consob.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo succcessivo. Ne do lettura:

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare).

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1 è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 15, 16 e 18 ed è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

2. Oltre alle attività di cui all'articolo 1, le società di intermediazione mobiliare possono svolgere le attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa ai sensi dell'articolo 20, nonché le altre attività connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, possono altresì procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi di valori mobiliari, le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le società di intermediazione mobiliare possono altresì effettuare investimenti in valori mobiliari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, con particolare riferimento agli investimenti aventi ad oggetto valori mobiliari emessi dalle società stesse ovvero da enti o società con i quali esistano rapporti di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*. È fatta inoltre salva la possibilità di acquisire posizioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le disposizioni emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

4. La disciplina della presente legge non si applica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e all'articolo 10, all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

5. Il regolamento previsto dall'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: 15, 16 *aggiungere la seguente:* 17.

2. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: le società di intermediazione mobiliare possono *aggiungere le seguenti:* essere autorizzate altresì a; *sostituire la parola:* nonché *con le seguenti:* e possono esercitare.

2. 1.

Il Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 20.

2. 6.

Visco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale.

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 4, comma 3, le parole da: nonché *fino alla fine, e all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera* h).

2. 2.

Il Governo.

All'emendamento 2. 3 del relatore, al comma 1, sostituire le parole: La CONSOB determina con proprio regolamento *con le seguenti:* La Banca d'Italia e la CONSOB determinano con proprio regolamento da emanarsi d'intesa.

0. 2. 3. 2.

Il Governo.

All'emendamento 2. 3 del relatore, al comma 1 dopo la parola: CONSOB *aggiungere le seguenti:*, d'intesa con la Banca d'Italia.

0. 2. 3. 1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'emendamento 2. 3 del relatore, al comma 1, sopprimere le parole: il possesso e: del possesso; *sostituire le parole:* inerente all' *con le seguenti:* rientrante nell'.

0. 2. 3. 3.

Il Governo.

All'emendamento 2. 3 del relatore, al comma 3-bis, *sopprimere le parole da:* ; possono altresì fino alla fine.

0. 2. 3. 4.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La CONSOB determina con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i criteri in base ai quali il possesso o la detenzione di valori mobiliari da parte della società di intermediazione mobiliare non si considera inerente all'esercizio delle attività per le quali la società stessa è autorizzata; a tal fine la CONSOB tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della durata del possesso o della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari.

3-*bis*. Nei casi di cui al comma 3, le società di intermediazione mobiliare possono possedere o detenere titoli di partecipazione esclusivamente di società che esercitano attività connesse e strumentali; possono altresì partecipare al capitale di

società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

3-*ter*. Le società iscritte all'albo non possono emettere valori mobiliari diversi dalle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere i commi 6 e 7.

2. 3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disciplina della presente legge non si applica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 11 e 12, e dagli articoli 8 e 10, all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. 7.

Visco.

Al comma 4, sostituire le parole: all'attività di *con le seguenti:* all'attività delle società di gestione.

2. 8.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore *con le seguenti:* entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1.

2. 5.

Il Relatore.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 presentato dal Governo; invito l'onorevole Visco a ritirare il suo emendamento 2.6; esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 presentato dal Governo.

Sono invece contrario al subemendamento 0.2.3.2 del Governo che invito a ritirare. Per quanto riguarda il subemendamento Bellocchio 0.2.3.1, debbo dire che non ho alcuna obiezione nei confronti dell'intesa con la Banca d'Italia (che però risulta essere contestata con argomenti di varia natura) ma ho il dovere di ricordare che in sede di Comitato ristretto era stato espresso parere contrario da parte del rappresentante del Governo. Naturalmente, se emergeranno altre considerazioni sono disposto a rivedere il mio parere.

Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.2.3.3 dal Governo, mentre sono contrario (come era stata affermato in sede di Comitato ristretto anche dal rappresentante del Governo) sul subemendamento Bellocchio 0.2.3.4.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 2.3, mentre per quanto riguarda l'emendamento 2.7, ricordo che in Comitato ristretto avevo invitato il collega Visco a ritirarlo, altrimenti dovrò dare un parere contrario; raccomando invece l'approvazione dei miei emendamenti 2.4, 2.8 e 2.5.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro:* Sono favorevole all'emendamento 2.4 del relatore, mentre invito l'onorevole Visco a ritirare l'emendamento 2.6. Invito i presentatori a ritirare il subemendamento Bellocchio ed altri 0.2.3.1 e ciò non per ragioni che qualcuno potrebbe ritenere ovvie, dato il richiamo in esso contenuto all'intesa con la Banca d'italia, bensì per il motivo concreto che si interviene sulla materia dei limiti di portafoglio, che coinvolge, dunque, aspetti di stabilità. Sono favorevole agli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.8 del relatore, mentre sono contrario al subemendamento Bellocchio ed altri 0.2.3.4 e invito l'onorevole Visco a ritirare il suo emendamento 2.7 che comporta una profonda modifica alla legge n. 77, questione che andrebbe affrontata in positivo. Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti 2.1 e 2.2 e dei subemendamenti 0.2.3.2 e 0.2.3.3 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.1. del Governo, favorevole il relatore.
(È approvato).

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 2.6, dal momento che in Comitato ristretto è stata raggiunta un'intesa per la sistemazione della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2, del Governo.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.2.3.2 del Governo.

VINCENZO VISCO. Preannuncio il mio voto contrario su questo subemendamento, perché debbo ricordare ai colleghi che si era tentato di fare un'operazione di riequilibrio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia anche in vista del regolamento unico tra Banca d'Italia e CONSOB relativamente alla norma di cui all'articolo 6. In sede di Comitato ristretto il Governo si è dimostrato contrario a meno che non si inserisse una supervisione del Ministero del tesoro (tesi sulla quale la Commissione non è d'accordo). Mi sembra pertanto molto discutibile non accettare quanto proposto dal relatore con il suo emendamento 2.3, la cui formulazione raggiunge un certo equilibrio su una materia su cui non vi sono particolari specificità.

PRESIDENTE. Trattandosi del potere di iniziativa della Consob mi sembra, a questo punto, meglio formulato il subemendamento Bellocchio 0.2.3.1. Confermo pertanto l'invito al Governo a ritirare il proprio subemendamento e a confluire su quello presentato dal gruppo comunista.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* D'accordo, ritiro il subemendamento 0.2.3.2. del Governo.

MARIO USELLINI. A nome dei colleghi d'Amato, Grilli e Ravasio aderisco al subemendamento 0.2.3.1 che pertanto recherà anche le nostre firme.

VINCENZO VISCO. Preannuncio il mio voto contrario su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio ed altri 0.2.3.1.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.2.3.3 presentato dal Governo sul quale come relatore ho espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento Bellocchio 0.2.3.4; sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

MARIO USELLINI. Desidero richiamare all'attenzione dei colleghi una questione che ho già posto in sede di Comitato ristretto, affinché sia meglio chiarito il contenuto della norma che stiamo varando.

Poiché l'emendamento del relatore 2.3 tende a definire la partecipazione e la detenzione di valori mobiliari nelle società di intermediazione mobiliare prevedendo che le stesse « possono altresì » partecipare al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, si potrebbe pensare che il legislatore voglia dire che il fondo è subordinato ad un intervento delle SIM, mentre saranno i gestori del fondo sulla base della legge, quale che sia la titolarità di possesso delle quote del fondo medesimo, ad esercitare, appunto, tale gestione.

Vorrei che fosse chiaro che non è pensabile in alcun modo che l'attività dei fondi comuni sia connessa o strumentale a quella delle SIM. In questo senso sarei favorevole a quanto previsto dal subemendamento Bellocchio.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È una preoccupazione che non esiste perché l'emendamento 2.3 del relatore riguarda le partecipazioni « a valle »; non a caso è stato previsto il termine « altresì » per riferirsi alla gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare. Si può dissentire se sia giusto o meno prevedere tale norma, ma la stessa non è in discussione per quanto riguarda le attività connesse e strumentali, poiché di queste non si tratta.

MARIO USELLINI. Se vi è accordo nel considerare che si tratta di una norma che in nessun modo riguardi attività connesse o strumentali sarebbe bene indicarlo chiaramente. A mio avviso, comunque, si tratta di una norma superflua, ed in tal senso concordo con quanto previsto dal subemendamento Bellocchio.

VINCENZO VISCO. Vorrei far notare che la norma di cui al comma 3-*bis* dell'emendamento 2.3 presentato dal relatore fu introdotta quando discutemmo della questione di rendere esplicita la partecipazione delle SIM ai fondi di investimento.

Con l'emendamento 2.3 si è tentato di riordinare la materia delle partecipazioni, pertanto se la norma relativa all'ultima parte del comma 3-*bis* verrà soppressa significherà stabilire che le SIM non possono partecipare ai fondi comuni di investimento. All'onorevole Usellini vorrei far notare che la sua preoccupazione è puramente formale (anche perché i fondi comuni sono nati prima delle SIM). Mi sembrerebbe assurdo, comunque, votare una norma che impedisca alle SIM la partecipazione alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

MARIO USELLINI. Vorrei solo aggiungere che si tratta di una partecipazione che sarà determinata dalla CONSOB con proprio regolamento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poiché mi sembra non esservi divergenza nel fine normativo, è sufficiente specificare che si tratta di individuare le partecipazioni di cui al comma 3 dell'emendamento 2.3.

ANTONIO BELLOCCHIO. La mia posizione è diversa poiché si riferisce al terzo comma.

MARIO USELLINI. Concordo con la posizione dell'onorevole Bellocchio che è contrario alla partecipazioni delle SIM nella gestione dei fondi d'investimento, che non si può considerare connessa né strumentale alla loro attività. Propongo, pertanto, un subemendamento volto a specificare meglio questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 3 del relatore, al comma 3, dopo le parole società di intermediazione mobiliare *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli relativi al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

0. 2. 3. 5.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole al subemendamento Usellini.

PRESIDENTE. Il relatore si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.2.3.5, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0.2.3.4, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 2.7.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ribadisco l'invito all'onorevole Visco a ritirare il suo emendamento in considerazione del fatto che il Governo presenterà un subemendamento all'articolo aggiuntivo 3.01 proposto dal relatore, che avrà l'obiettivo di applicare anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, la disciplina delle partecipazioni a monte di cui allo stesso articolo aggiuntivo, con la previsione di comunicazioni immediate alla Banca d'Italia e da questa alla CONSOB.

VINCENZO VISCO. In seguito a questa precisazione del Governo, ritiro il mio emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.8 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle ore 21.

La seduta, sospesa alle 9,25, è ripresa alle 21,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grillo.

SALVATORE GRILLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare lo stato di disagio nel quale personalmente mi trovo così come, ritengo, altri colleghi – a fronte di un provvedimento molto articolato e complesso, al quale è riferito un numero così elevato di emendamenti tanto da configurare un testo completamente rinnovato rispetto a quello approvato in sede referente. Ricordo che quest'ultimo è stato predisposto dal Comitato ristretto nel corso di sedute lunghe e convulse, che molte volte si sono sovrapposte all'attività stressante dell'Assemblea, impegnata in questi giorni nell'esame del bilancio e della legge finanziaria.

A mio avviso, la seduta notturna ci procura alcuni problemi; oggi ad esempio il nostro gruppo non ha potuto approfondire, nei dovuti modi, molti emendamenti che verranno votati e, di conseguenza, noi chiederemo di volta in volta la spiegazione ulteriore di ciascuno di essi, perché ho l'impressione che il provvedimento non possa essere varato con una maratona notturna, in quanto ha un carattere di sostanza e rinnova in termini moderni – e speriamo positivi – il nostro mercato mobiliare.

Pertanto, ritengo di dover chiedere che questa sera la seduta non si protragga oltre un orario accettabile, prefissando sin da ora quando essa si concluderà, al fine di non mettere i gruppi nella condizione di non dover partecipare alla discussione ed alla votazione del testo.

PRESIDENTE. La Commissione è sovrana nello stabilire l'ordine dei lavori e la durata dei medesimi. La ringrazio, onorevole Grillo della sua presenza, così come ringrazio i colleghi che questa notte hanno continuato a lavorare in sede di Comitato ristretto. Ricordo che il provvedimento è in gestazione da nove mesi e che esso è stato approfondito in ogni suo aspetto. Comunque, coloro che hanno presentato emendamenti hanno la piena facoltà di illustrarli e, quindi, credo che vi siano le condizioni per procedere alla discussione del testo nella seduta odierna.

FRANCESCO AULETA. Sono del parere che la questione posta dal collega Grillo abbia qualche fondamento. In effetti, siamo in presenza di modifiche di fondo per l'esame delle quali non sarebbe opportuno una seduta notturna. Tuttavia, si potrebbe procedere alla discussione delle parti sulle quali è già stato raggiunto un accordo di massima, che sono, per così

dire, meno sconvolgenti rispetto al testo approvato in sede referente. Vorremmo che la Commissione decidesse di proseguire in questa direzione, tenendo anche presente che manca il nostro capogruppo, l'onorevole Bellocchio, il quale più direttamente ha seguito l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni. Desidero soltanto osservare che non siamo in presenza – e lo dico perché sia chiaro – di modifiche sconvolgenti.

Sono stati presentati dai gruppi di opposizione emendamenti volti ad introdurre, su alcuni punti qualificanti, modifiche rispetto al testo licenziato in sede referente. Il collega Grillo, che ha posto in evidenza l'importanza degli emendamenti, ricorderà che nella relazione di apertura dell'*iter* in sede legislativa il relatore mise a disposizione di tutti i colleghi gli elementi verbali e linguistici necessari, compresa la notazione intelligente dell'onorevole Minervini, il quale rilevava la presenza, nel testo, della dizione « previa contestuale » (una delle due parole è stata abolita ed il collega Grillo vedrà quale delle due).

Ho voluto svolgere quest'osservazione per rilevare che nel mese di luglio noi avevamo commesso alcuni errori che la stampa specializzata ed i cultori della materia ci hanno segnalato: ebbene, sulla maggior parte delle conseguenti modifiche vi è un assenso unanime che è stato verificato in sede di Comitato ristretto. Naturalmente, la Commissione è sovrana dell'ordine dei propri lavori, ma ricordo le intese raggiunte dai gruppi nell'ambito dell'ufficio di presidenza, in base alle quali si è concordato di concludere la discussione entro la seduta odierna.

In considerazione della mia personale responsabilità istituzionale, in quanto presidente della Commissione finanze, invito i colleghi a compiere uno sforzo per procedere in tal senso, anche tenendo conto del fatto che per domani è stata annunciata una serrata della borsa, pur sottolineando che non possiamo farci intimidire da alcuno.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

(Albo).

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo della società indicando le attività di intermediazione per le quali la società stessa è autorizzata, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni ed avere sede legale nel territorio dello Stato; il capitale sociale deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato; deve essere interamente versato e non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; i direttori generali, gli amministratori ed i dirigenti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o

più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o nel settore finanziario di società industriali, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a lire 5 miliardi, o in società commissionarie di borsa o di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare o di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio; in caso di carenza dei predetti requisiti si applicano i primi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

c) anche agli effetti della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera *b)* presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera *b)*, si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle delle società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta: il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufciale*, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;

d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

e) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *b)*; ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

3. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza devono essere comunicate alla CONSOB le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione, quali risultano dal libro soci e dalle comunicazioni pervenute. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina devono essere comunicate alla CONSOB le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società. I soggetti che intendono acquisire una partecipazione di controllo in una società di intermediazione mobiliare devono preventivamente comunicare detta intenzione alla CONSOB. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 2 devono essere comunicate non oltre quindici giorni alla CONSOB che, nel caso di accertata non conformità delle prescrizioni di cui al comma 2, fissa un termine per la regolamentazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

4. A coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle società di intermediazione mobiliare si applicano gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB può altresì avvalersi dei poteri di cui all'articolo 4-*bis* dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,

con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974, e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia.

5. La CONSOB stabilisce con proprio regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

6. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società che non svolgano attività strumentali. Possono altresì partecipare al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

7. Le società iscritte all'albo non possono emettere mezzi di pagamento né valori mobiliari diversi dalle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili, né svolgere attività di intermediazione nei pagamenti.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti e articolo aggiuntivo:

Al comma 2, sopprimere le parole: di intermediazione.

3. 1.

Il Governo.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parore da:* la società deve essere costituita *fino a:* interamente versato e non *con le seguenti:* la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole « società di intermediazione mobiliare », avere sede legale nel territorio dello Stato; il capitale sociale deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non.

3. 2.

Il Governo.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o nel settore finanziario di società industriali.

3. 3.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a lire 5 miliardi.

3. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* o in società commissionarie di borsa *aggiungere le seguenti:* ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori.

3. 5.

Il Governo.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* in caso di carenza dei predetti requisiti *fino* alla *fine.*

3. 6.

Il Relatore.

All'emendamento 3. 7 del relatore sostituire le parole: un soggetto autorizzato *con le seguenti:* altra società di intermediazione mobiliare autorizzata.

0. 3. 7. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 per quanto concerne l'attività di negoziazione per conto terzi non può essere concessa nel caso in cui un soggetto autorizzato all'esercizio

della medesima attività faccia parte del gruppo del richiedente, quale definito dal comma 2 del successivo articolo 3-*bis*. La CONSOB potrà, in deroga a quanto sopra, autorizzare all'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 le società di intermediazione mobiliare, controllate direttamente o indirettamente da un'azienda o un istituto di credito che, su conforme parere della Banca d'Italia, si contraddistingua per dimensione e per specifica e comprovata esperienza nel settore dell'intermediazione mobiliare.

3. 7.

Il Relatore.

Sopprimere i commi 3, 4, 6 e 7.

3. 8.

Il Relatore.

Al comma 3 sostituire la parola: regolamentazione *con la seguente:* regolarizzazione.

3. 9.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 6, dopo la parola: attività *aggiungere le seguenti:* connesse e.

3. 10.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'articolo aggiuntivo 3. 01 del relatore, al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società di intermediazione mobiliare e può essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

0. 3. 01. 3.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'articolo aggiuntivo 3. 01 del relatore, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB.

0. 3. 01. 4.

Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 3. 01 del relatore, sopprimere il comma 2.

0. 3. 01. 2.

Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 3. 01 del relatore, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

0. 3. 01. 1.

Usellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Partecipazioni al capitale delle società di intermediazione mobiliare).

1. A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al due per cento del capitale di questa si applicano gli articoli

5 e 5-*bis* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB può altresì avvalersi nei confronti delle società di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-*bis* dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. Gli stessi soggetti devono sottoscrivere entro 48 ore dall'assunzione della partecipazione protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui alla lettera 10) del comma 2 dell'articolo 6 della presente legge e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente delle società ovvero che possa indurre le società medesime ad una condotta non coerente con i princìpi e regole generali di cui alla presente legge; copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano i commi quinto e sesto dell'articolo 5 dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974.

2. Si considerano appartenenti al gruppo della società di intermediazione mobiliare i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano la società di intermediazione mobiliare, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la società di intermediazione mobiliare.

3. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina la società di intermediazione mobiliare deve comunicare alla CONSOB e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche della identità dei soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 3 devono essere, dagli stessi soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 3, ed il comma 2 dell'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 9.

3. 01.

Il Relatore.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 3.3, 3.4, e 3.6, nonché 3.8, preclusivo degli emendamenti Bellocchio ed altri 3.9. e 3.10, e dell'articolo aggiuntivo 3.01; esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5 del Governo; ritiro il mio emendamento 3.7. Esprimo altresì parere favorevole sui subemendamenti Bellocchio ed altri 0.3.01.3, e 0.3.01.4 e 0.3.01.2, del Governo, rimettendomi alla Commissione per il subemendamento Usellini 0.3.01.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritiro il subemendamento 0.3.7.1 del Governo; raccomando l'approvazione degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5 del Governo, nonché dei subemendamenti 0.3.01.4 e 0.3.01.2 del Governo. Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti del relatore 3.3, 3.4, 3.6 e 3.8, preclusivo degli emendamenti Bellocchio ed altri 3.9 e 3.10, e sul subemendamento Bellocchio ed altri 0.3.01.3. Quanto al subemendamento Usellini

0.3.01.1, desidero precisare che nel momento in cui si assume, ai fini del provvedimento al nostro esame e quindi della regolazione del solo conflitto d'interessi, una definizione di controllo che il legislatore ha voluto comprensibilmente forte in relazione all'autonomia della gestione bancaria è necessario prevedere, in particolare all'articolo 9, attenuazioni relative ai vincoli operativi, con specifico riguardo ai gruppi creditizi. Per questi ultimi esiste un rapporto tra attività vigilate ed altre attività che presenta un potenziale conflitto d'interessi molto inferiore rispetto a quello che si ha in relazione al rapporto fra attività reali ed attività finanziarie. Pertanto, a condizione che si tenga conto di tale necessità, esprimo parere favorevole su tale subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1. del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2. del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3. del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5. del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 8, del relatore, accettato dal Governo, preclusivo degli emendamenti Bellocchio ed altri 3.9 e 3.10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio ed altri 0.3.01.3, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.01.4. del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.01.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Usellini 0.3.01.1.

MARIO USELLINI. Va rilevato che la precisazione del rappresentante del Governo relativa al mio subemendamento 0.3.01.1 coglie un aspetto reale dei problemi di applicazione della norma, ma occorre osservare che tale aspetto è oggetto di delegificazione nell'ambito del provvedimento al nostro esame. Infatti, è consentito al Governo di valutare il conflitto di interessi in termini di soggetti e di potenzialità di incompatibilità.

Essendo chiaro che il conflitto di interessi si presenta diversamente nel caso di due banche appartenenti allo stesso gruppo o di due aziende con attività incrociate, occorre sottolineare che se il Governo intende introdurre ulteriori e più dettagliate specificazioni, finirà per limitare le proprie competenze. In base ad esse, attualmente, l'esecutivo ha la piena capacità di definire quando sussistano conflitti di interessi e di modulare come ritiene più opportuno le limitazioni all'esercizio di attività in tale ambito.

SALVATORE GRILLO. Non posso nascondere le mie perplessità in relazione al subemendamento Usellini 0.3.01.1. Giudico fondate le preoccupazioni del Go-

verno, come d'altro canto le considerazioni successivamente espresse dallo stesso onorevole Usellini. Il voler calare la normativa recata dall'articolo 27 della legge n. 287 del 1990 nel provvedimento al nostro esame è quanto meno azzardato. Sarebbe stato più utile, considerato che molti colleghi si sono impegnati a studiare possibili introduzioni dei criteri ispiratori della legge n. 287 nella disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, prevedere un apposito articolo, che d'altro canto mi risulta il Governo si accinge a proporre. A mio avviso, sarebbe pertanto opportuno accantonare il subemendamento in questione per valutare l'ipotesi di introdurre un articolo distinto che consenta una maggiore chiarezza e riduca le difficoltà di futura interpretazione ed applicazione.

L'onorevole Usellini potrebbe convincersi dell'opportunità dell'accantonamento considerando i problemi collegati all'applicazione del comma 2 dell'articolo 27 nell'ambito delle norme al nostro esame; si accorgerebbe infatti come il meccanismo che abbiamo potuto prevedere per il settore delle banche, alla luce di un'esperienza consolidata in decine di anni e di vicende che hanno richiamato l'attenzione del Parlamento e del paese, sia difficilmente introducibile nell'ambito di un sistema (mi riferisco al mercato mobiliare riformato) che ancora deve decollare e di cui dovremo valutare la portata. Ritengo pertanto che sia opportuno definire compiutamente con un apposito articolo i limiti nel rapporto di controllo con riferimento all'attività delle SIM.

VINCENZO VISCO. Ricordo che nel corso della riunione del Comitato ristretto svoltasi ieri avevo fatto presente, come in altre occasioni, che il concetto di controllo si pone in termini peculiari nell'ambito del provvedimento in discussione; differenti, infatti, sono i controlli che devono essere operati in relazione a diversi fini: anti-*trust*, di trasparenza, e così via. Fermo restando che comunque appare opportuno prevedere una definizione del concetto di controllo, esprimo perplessità analoghe a quelle dell'onorevole Usellini riguardo alla questione sollevata dal rappresentante del Governo, dato che essa concerne una materia oggetto di disciplina regolamentare, riguardando il conflitto di interessi. Potremmo eventualmente prevedere una norma di rimando al regolamento, indicando differenti coefficienti in relazione a situazioni diverse; a mio avviso, si potrebbero in tal modo allentare correttamente i vincoli.

Diversamente, accantonando anche la materia del subemendamento Usellini 0.3.01.1, rischiamo di accavallare accantonamenti e di aggrovigliarci in un ginepraio inestricabile.

PRESIDENTE. Sono convinto che questa norma, che ha senso rispetto ai conflitti di interesse ove regolamentati, abbia impatto sul mercato e sul suo potenziale sviluppo che i colleghi hanno certamente valutato, (non possiamo ignorare la storia economica del nostro paese). Ritengo pertanto inopportuna l'introduzione di una simile norma; se poi si vuole inserirla lo stesso, sarebbe bene almeno non affidare unicamente ai princìpi di delegificazione in ordine alla sua applicabilità criteri che sicuramente poi provocheranno, nei confronti delle autorità che non dovessero applicarla, problemi che potrebbero riguardare la nostra attività di sindacato ispettivo.

Dopo la discussione e dopo le precisazioni fornite dal Governo rimango convinto che sarebbe meglio non definire il controllo in questi termini. Come relatore, quindi, mi rimetto alle valutazioni dell'Assemblea e preannuncio la mia astensione sul subemendamento.

MARIO USELLINI. Ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni del relatore; resto però convinto che nel definire la nozione di rapporto di controllo dobbiamo scegliere tra il criterio contenuto nel codice civile e quello utilizzato nella legge n. 287 del 1990 a proposito di banca e industria. Non credo sia possibile, infatti, fare l'esercizio di

definire per ogni legge le condizioni nelle quali sussiste un rapporto di controllo.

PRESIDENTE. Nell'ordinamento questa norma già esiste.

MARIO USELLINI. La richiamo proprio perché è già nell'ordinamento e sarebbe opportuno non rinnovarla ogni volta che affrontiamo questo problema. O esiste il controllo civilistico ai fini delle delibere dell'assemblea, oppure esiste una nozione utile ad evidenziare in situazioni di conflitto di interessi le posizioni dominanti, come abbiamo fatto con la legge n. 287 del 1990.

Se vogliamo fare per l'ennesima volta un'esempio che tutti conosciamo, ricordo che ci sono casi nei quali mentre per il codice civile il soggetto X non controlla il soggetto Y, secondo questa legge lo controlla in modo tale da esercitare un'influenza rilevante sulle sue decisioni. Nel caso che ci interessa, il soggetto Y, che nella nostra ipotesi è una SIM, sta subendo per effetto di una posizione dominante (che non sarebbe rilevante se adottassimo la nozione di controllo del codice civile) un'influenza rilevante su alcune decisioni.

Questo è il nostro intento, non certo quello di provocare difficoltà nell'attivazione delle SIM. Abbiamo accolto il suggerimento dell'onorevole Visco di sopprimere la limitazione relativa all'istituzione delle SIM, quindi abbiamo eliminato per l'autorità di amministrazione ogni possibilità di controllo. Qui possiamo trovare le modalità con cui individuare la sussistenza dei poteri di controllo.

VINCENZO VISCO. Mi asterrò dal voto su questo subemendamento.

SALVATORE GRILLO. Dichiaro il mio voto contrario.

ANTONIO BELLOCCHIO. Voterò a favore di questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.3.01.1, contrario il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Visco ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 3.01, comma 3, sopprimere le parole: e alla Banca d'Italia.

0.3.01.5.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Anch'io, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Pongo in votazione il subemendamento Visco 0.3.01.5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3.01, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Promotori di servizi finanziari).

1. Nell'offerta dei servizi relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, effettuata in luogo diverso dalla sede sociale o dalle sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell'attività di cui alla lettera *f)* dello stesso comma 1, le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 4 del presente articolo.

2. La società di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 12, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 100 milioni, aumentata in ogni caso dell'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti.

3. È promotore di servizi finanziari chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di cui al comma 1. Si applica la

disciplina di cui all'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. E, inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta, nonché la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decretolegge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

4. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB.

6. Le commissioni regionali di cui al comma 5 deliberano le iscrizioni e gli aggiornamenti nell'elenco regionale di soggetti iscritti all'albo, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate dai regolamenti di cui al comma 7.

7. La CONSOB prescrive con uno o più regolamenti:

a) le modalità per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di formazione dell'albo e le forme di pubblicità dello stesso;

c) i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per l'iscrizione all'albo, che in relazione alla specifica attività devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la cadenza annuale dell'esame di idoneità che dovrà essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione;

e) l'iscrizione all'albo di chi, fermo restando il requisito della onorabilità, esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di promotore di servizi finanziari per incarico di società autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori;

g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che violano le regole di cui alla lettera *f)* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;

h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dall'albo;

i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, nonché del diritto annuo.

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dalla CONSOB; ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente da persone fisiche che siano

iscritte all'albo di cui al comma 4. Chiunque esercita l'attività di promotore di servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al comma 4 è punito a norma dell'articolo 13.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: dei servizi relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, *con le seguenti:* dei propri servizi.

4. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla sede sociale e dalle sedi secondarie *con le seguenti:* dalla propria sede sociale e dalle proprie sedi secondarie.

4. 4.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: in ogni caso dell'importo *con le seguenti:* nel caso dell'importo.

4. 5.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole: dalla citata legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni *aggiungere le seguenti:* l'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.

4. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. La società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. 3.

Il Relatore.

Al comma 5, dopo le parole: con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, *aggiungere le seguenti:* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 6.

Il Relatore.

All'emendamento 4. 7, sostituire la cifra: 12 *con la seguente:* 10.

Conseguentemente, agli emendamenti 4. 9 e 5. 1 sostituire la cifra: 12 *con la seguente:* 10.

0. 4. 7. 1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: In sede di prima applicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 7.

Il Relatore.

Al comma 7, lettera d), *dopo le parole:* la cadenza *aggiungere la seguente:* almeno.

4. 8.

Il Governo.

Al comma 7, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* in sede di prima applicazione, l'esame dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

4. 9.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati tranne per il subemendamento Bellocchio 0.4.7.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 4. del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.5 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

ANTONIO BELLOCCHIO. Raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.4.7.1.

MARIO USELLINI. Desidero ricordare che nell'ambito del Comitato ristretto si era posta ieri la scelta tra il termine finale del regime transitorio al 31 dicembre 1992 con la previsione di dodici mesi iniziali per la definizione dei regolamenti e il termine del 31 dicembre 1991 per i regolamenti con la previsione di un anno per il termine finale: il Comitato ristretto era orientato per la prima opzione, con la quale il subemendamento 0.4.7.1 ora confliggerebbe.

VINCENZO VISCO. Credo che lo spirito del subemendamento Bellocchio possa essere accolto. Ciò che è pericoloso, però, nella sua formulazione è che, in tal modo, l'effetto non si produce sul periodo transitorio, bensì rischia di realizzarsi sul periodo in cui gli organismi debbono predisporre i regolamenti: e questo va evitato. Comunque, io sono d'accordo con la soluzione prospettata, che eventualmente può essere ritoccata nel senso della proposta dell'onorevole Bellocchio; però, si eviti di limitare il tempo per quanto riguarda i regolamenti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto delle spiegazioni fornite e ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati).

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare nei mercati regolamentati.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nei

mercati regolamentati di cui agli articoli 19 e 22 le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto.

3. La CONSOB indice annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli amministratori, ai dirigenti nonché ai dipendenti abilitati, di cui al comma 2, delle società di intermediazione mobiliare.

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sui mercati regolamentati di cui agli articoli 19 e 22.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in sede di prima applicazione, l'esame di abilitazione dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1.

Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti, *aggiungere le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 2.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Gli stessi divieti *fino alla fine.*

5. 3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonché allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

5. 4.

Visco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonché allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

5. 5.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Visco 5.4 e Bellocchio 5.5 e parere favorevole sugli altri.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Visco 5.4 e Bellocchio 5.5, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla CONSOB per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento, che le società di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole, conformemente ai princìpi enunciati nell'articolo 8, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi, di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

g) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la CONSOB determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività per le quali le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse società.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

b) le modalità con le quali le società iscritte all'albo devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle comesse responsabilità di gestione;

d) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di subdeposito, presso la Montetitoli e la gestione centralizzata di cui all'articolo 21, comma 4, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la società di intermediazione mobiliare;

e) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate all'articolo 2, comma 2;

f) i criteri e le modalità con i quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 15 possono essere effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 2 e 16 possono essere effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente comma la Banca d'Italia e la CONSOB riferiscono annualmente al Parlamento.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

8. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata alla CONSOB ed alla Banca d'Italia gli atti indicati all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

9. Fatti salvi i diversi termini previsti da altre disposizioni di legge la CONSOB deve adottare gli atti che per legge o regolamento è tenuta a rilasciare su istanza degli interessati, entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima; detto termine può essere prorogato dalla CONSOB per non più di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti; quando gli atti di competenza della CONSOB sono adottati previo parere di altre autorità i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si

intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB non sono espressamente respinte entro i sopra indicati termini di novanta e trenta giorni.

10. Alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.

11. Ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da enti o società collegati alle società di gestione, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, nonché in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, svolta dai medesimi soggetti collegati.

12. Ferme restando le disposizioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce:

a) le regole di comportamento di cui allo stesso comma, lettere *d)*, *e)* e *g)*;

b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da società ed enti alla stessa collegati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, ovvero titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, svolta dai medesimi soggetti collegati.

13. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *c)* e *g)*, e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

14. Alle società di gestione nonché agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 14 viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento 6. 1, al numero 8), sostituire la parola: indicate *con la seguente:* richiamate.

0. 6. 1. 1.

Il Governo.

All'emendamento 6. 1, al numero 11), sostituire le parole: di gestione *con le seguenti:* di negoziazione.

0. 6. 1. 2.

Il Governo.

All'emendamento 6. 1 aggiungere, in fine, il seguente numero:

12) i criteri da utilizzare, per i fini della presente legge, per l'individuazione del gruppo di appartenenza della società di intermediazione mobiliare, che devono essere indicati tenendo conto del contesto istituzionale vigente.

0. 6. 1. 3.

Il Governo.

All'emendamento 6. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il potere di iniziativa regolamentare e di controllo per la materia di cui al comma 2 spetta alla Banca d'Italia per i punti 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9. e alla CONSOB per i punti 1., 2., 10. e 11.

0. 6. 1. 4.

Il Relatore.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

2. La Banca d'Italia e la CONSOB determinano d'intesa, con regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) le regole di comportamento che le società di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività; tali regole conformemente ai princìpi enunciati all'articolo 6 devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

g) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente;

2) le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi;

3) i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività per le quali le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e con riferimento alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse società;

4) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

5) le modalità con le quali le società iscritte all'albo devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie;

6) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

7) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di sub deposito presso la Montetitoli Spa e presso la gestione centralizzata di cui all'articolo 21, comma 4, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la società di intermediazione mobiliare;

8) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate all'articolo 2, comma 2;

9) i limiti, i criteri e le modalità con i quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*;

10) i modelli dei protocolli di autonomia di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis*;

11) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* possono formare oggetto dell'attività di gestione.

6. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: la CONSOB *fino a:* nella *Gazzetta Ufficiale con le seguenti:* La CONSOB e la Banca d'Italia stabiliscono, con regolamento da emanarsi di intesa e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

6. 2.

Visco.

Al comma 3, sostituire la parola: determina *con le seguenti:* e la Banca d'Italia determinano.

6. 3.

Visco.

Al comma 4, sostituire le parole da: La Banca d'Italia *fino a:* nella *Gazzetta Ufficiale con le seguenti:* La CONSOB e la Banca d'Italia stabiliscono, con regolamento da emanarsi di intesa e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

6. 4.

Visco.

Al comma 5, sostituire le parole da: La Banca d'Italia *fino a:* determina *con le seguenti:* La CONSOB e la Banca d'Italia stabiliscono, con regolamento da emanarsi di intesa e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

6. 5.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 5, sostituire le parole da: La Banca d'Italia *fino a:* determina *con le seguenti:* La CONSOB e la Banca d'Italia stabiliscono, con regolamento da emanarsi di intesa e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,*

6. 6.

Visco.

Al comma 5, sostituire la lettera f) *con la seguente: f)* i limiti, i criteri e le modalità con i quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

6. 7.

Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ferma restando la titolarità dei poteri di ispezione e di vigilanza di cui al comma 1 Banca d'Italia e CONSOB con regolamento da emanarsi d'intesa stabiliscono modalità che garantiscano come, al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 15 siano di norma effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 2 e 16 siano di norma effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente comma la Banca d'Italia e la CONSOB riferiscono annualmente al Parlamento.

6. 21.

Pellicani.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro del tesoro, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza, prevedendo forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, anche allo

scopo di coordinarne le iniziative. In nessun caso puo essere reciprocamente eccepito il segreto d'ufficio. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti ispettivi disposti nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Restano salvi i poteri della CONSOB e della Banca d'Italia che si fondano su norme diverse da quelle contenute nella presente legge.

6. 8.

Il Governo.

Al comma 6 premettere le seguenti parole:

6. Ferma restando la titolarità dei poteri di ispezione e di vigilanza di cui al comma 1, *e sostituire le parole:* possono essere *con le seguenti:* sono di norma.

6. 9.

Visco.

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole:

In ogni caso, la responsabilità del coordinamento dell'attività di regolamentazione e controllo delle società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie spetta alla CONSOB; la responsabilità del coordinamento dell'attività di regolamentazione e controllo delle aziende ed istituti di credito spetta alla Banca d'Italia.

6. 10.

Visco.

Al comma 7, sostituire le parole da: La Banca d'Italia *fino a:* altresì *con le seguenti:* Ai fini di quanto stabilito al comma 6, la Banca d'Italia e la CONSOB possono:; *alla lettera* a) *sopprimere le parole:* alle società di intermediazione mobiliare.

6. 11.

Visco.

Al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera: c) la Banca d'Italia e la CONSOB non possono reciprocamente opporsi al vincolo del segreto.

6. 12.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

6. 13.

Il Relatore.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia devono adottare gli atti che per legge o regolamento sono tenute a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima; detto termine può essere prorogato per non più di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti; quando gli atti di competenza della CONSOB o della Banca d'Italia sono adottati previo parere di altre autorità i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB o alla Banca d'Italia non siano espressamente respinte entro i sopra indicati termini.

6. 14.

Il Relatore.

Al comma 9, dopo le parole: Fatti salvi i diversi termini previsti *aggiungere le seguenti:* dalla presente legge e.

6. 15.

Il Relatore.

Al comma 10 sostituire le parole: Alle società *con le seguenti:* Alle partecipazioni nelle società.

6. 16.

Il Governo.

Sostituire i commi 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:

11. La CONSOB e la Banca d'Italia determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere *c), f), g),* nonché le disposizioni da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interesse da applicare alle società di gestione di fondi comuni di investimento. Tali regole devono, tra l'altro, ispirarsi all'obiettivo di garantire l'autonomia decisionale degli organi e dei dirigenti delle società di gestione, l'introduzione di un regime di incompatibilità all'assunzione delle cariche di amministratore, direttore generale e dirigente volto ad assicurare l'indipendenza degli stessi e, in ogni caso, che i suddetti organi e dirigenti delle società di gestione agiscano nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori del fondo e non operino in nessun caso a vantaggio proprio o di terzi;

b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate aventi ad oggetto titoli emessi da società ed enti alle stesse collegate da rapporti di gruppo individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b),* ovvero i titoli per i quali dette società ed enti svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b).*

12. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, la CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni emanate con il regolamento di cui al comma 11. In caso di accertate violazioni da parte delle società di gestione di fondi comuni di investimento delle disposizioni ad esse applicabili per la cui vigilanza sia competente la CONSOB, il Ministro del tesoro su proposta della CONSOB stessa, previa contestazione degli addebiti alle società di gestione interessate e tenuto conto delle deduzioni presentate dalle stesse nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da 10 a 100 milioni di lire. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 10.

6. 17.

Visco.

Al comma 11 sostituire le parole: da enti o società collegati alle società di gestione individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b) con le seguenti:* da soggetti appartenenti al gruppo ai sensi del comma 2 dell'articolo 3-*bis*.

6. 18.

Il Relatore.

Al comma 12 sostituire le parole: la CONSOB con il regolamento di cui al comma 2 stabilisce *con le seguenti:* La Banca d'Italia e la CONSOB con il regolamento di cui al comma 2 stabiliscono.

6. 19.

Il Governo.

Al comma 12, lettera a), *sostituire le parole:* lettere *d), e)* e *h) con le seguenti:* lettere *e)* e *h).*

6. 20.

Il Governo.

A questo punto della discussione si pongono una questione politica ed una procedurale. La prima è relativa all'articolo 6, e questa è la parte in cui è

necessario fornire tutti i chiarimenti dovuti. La seconda attiene, evidentemente, all'ordine dei nostri lavori rispetto alle volontà politiche che si esprimono.

È stato compiuto uno sforzo, da parte di tutti i colleghi, per definire l'impianto della struttura dei controlli; in questo modo in sede referente si è raggiunto un obiettivo che alcuni – ed io fra questi – ritengono passibile di miglioramenti, altri giudicano in maniera negativa ed altri ancora positivamente.

Un ulteriore sforzo ho tentato, per pervenire ad un regolamento unificato che ponga la CONSOB e la Banca d'Italia sullo stesso piano, specificando – per evitare una duplicazione dei controlli – a chi spetti, innanzitutto, il potere d'iniziativa. Ricordo ai colleghi che, in sede referente, su questo punto si è discusso per circa due mesi; sono del parere, pertanto, che non sia necessario aprire una nuova lunga discussione poiché i punti di vista sono già sufficientemente chiari. Tuttavia, è evidente che questo aspetto rappresenta, per alcuni colleghi, un punto dirimente importante: chiedo, quindi, ai commissari come intendano procedere. Noi abbiamo già fissato il calendario relativo ai prossimi giorni e ciò comporta alcune decisioni, per esempio in ordine a domani mattina. I colleghi conoscono le intese politiche raggiunte, quindi, personalmente, sono dell'avviso che noi abbiamo un solo vincolo: quello di rispettare l'accordo sui tempi in base al quale il provvedimento avrebbe dovuto essere votato nella seduta odierna.

È del tutto evidente che se l'approvazione dovesse slittare a domani non si porrebbero problemi; se però qualche collega richiedesse un ulteriore differimento, in considerazione della prossima chiusura della Camera e del fatto che il Senato sarà tra breve impegnato nell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, verrebbe sostanzialmente a manifestarsi un orientamento negativo rispetto al provvedimento al nostro esame da parte della Commissione finanze. Si porrebbe quindi una questione di responsabilità politica, in primo luogo del presidente della medesima Commissione, in quanto ogni atteggiamento volto in definitiva ad evitare una decisione, non avrebbe altro risultato che far marcire ciò che è già maturo con grave nocumento sia della produttività sia dell'immagine stessa della Commissione. Mi scuso per i termini drammatici in cui pongo il problema dell'approvazione del disegno di legge recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, ma va sottolineato che il medesimo è stato trasmesso dal Senato nel luglio del 1988 e che la nostra Commissione ne discute dal gennaio 1990: non possiamo pertanto protrarre ulteriormente i tempi per la sua approvazione, considerata la velocità di evoluzione dei moderni mercati finanziari, in particolare europei.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritengo doveroso ribadire la posizione del Governo sull'articolo 6, data la rilevanza che l'esecutivo ha sempre assegnato alle norme in esso contenute, lungo l'intero faticoso *iter* del provvedimento, sia al Senato, sia nella Commissione finanze della Camera.

Condividendo nella sostanza le considerazioni del presidente, ricordo che sulla materia in esame il Governo è andato nel tempo modificando consistentemente, a seguito del dibattito in Commissione, le proprie posizioni, senza farne una questione dirimente per l'*iter* del provvedimento: basti ricordare l'accoglimento delle posizioni della Commissione per quanto concerne la separazione tra negoziazione di valori mobiliari e attività creditizia, una forte concentrazione nel luogo fisico della borsa e l'istituzione di nuovi mercati.

Nella fattispecie dell'articolo 6, però, la convinzione del Governo è inderogabile: la vigilanza non deve assolutamente essere definita, né in via di principio, né in via di fatto, per soggetti. L'esecutivo, infatti, ritiene che si debba determinare nei fatti una forte vigilanza della CONSOB in ordine alla trasparenza ed alla correttezza delle negoziazioni di valori mobiliari anche sulle SIM bancarie, af-

finché le operazioni non siano viziate sotto tali profili. D'altro canto, vicende come quella recente della Lombardfin indicano l'importanza di regolare adeguatamente i parametri patrimoniali e di vigilare su di essi per evitare che a fronte di poche risorse si movimentino grandi negoziazioni, con un'instabilità degli operatori che si riverbera sull'instabilità e sull'inefficienza complessiva del mercato.

Va quindi sottolineata non solo una comprensibile esigenza di coordinamento, ma anche la convinta affermazione che vi deve essere un incrocio tra le due autorità preposte al controllo, affinché venga esclusa una situazione di fatto che vanifichi un'affermazione di principio, su cui tutti, o quasi, hanno dichiarato di convenire.

Ricordo, per altro, che sul testo approvato in sede referente si era raggiunta, seppure faticosamente, una convergenza unanime: tale testo rappresenta per il Governo l'ultima mediazione accettabile. Voglio pertanto ribadire esplicitamente, in considerazione delle ipotesi che vengono nuovamente prospettate, che la possibilità che normalmente il controllo spetti a soggetto diverso da quello cui teoricamente viene attribuita l'attivita di vigilanza, non può essere accolta dal Governo, poiché corrisponderebbe ad una riproposizione della vigilanza per soggetti. Siamo quindi ad un punto oltre il quale non esiste più una possibilità di mediazione, poiché si prospetta una scelta diversa da quella che si è costantemente compiuta sinora, basata sulla vigilanza per finalità. Pertanto, se si intendesse superare questo punto, il Governo trarrà le conseguenze del caso, non per una logica, per cosi dire, ricattatoria, che non è mai stata seguita per le altre parti del provvedimento dal Governo, intenzionato a varare rapidamente una riforma del mercato mobiliare.

Soltanto alla materia dell'articolo 6 il Governo attribuisce significato decisivo, poiché essa coinvolge la sua responsabilità in ordine all'efficienza del mercato, alla stabilità dei soggetti ed alla trasparenza delle negoziazioni. Sotto tale profilo, il Governo non è quindi disposto ad ulteriori mediazioni; in proposito, si rivolge in particolare ai deputati della maggioranza, i quali d'altro canto hanno conferito fiducia al Governo sotto tale aspetto. In realtà, però, la Commissione finanze ha riscontrato sul punto larghissime convergenze, nonché, ad un determinato punto, un voto unanime frutto di una faticosissima mediazione.

Preannuncio sin da ora la contrarietà del Governo rispetto all'ipotesi di accantonamento dell'articolo 6, che non consentirebbe di chiarire diverse parti del provvedimento ancora da esaminare, le quali non a caso richiamano spesso l'articolo 6; l'accantonamento non sarebbe pertanto accettabile né tecnicamente né politicamente. Mi spiace dover ripetere le considerazioni che ho appena svolto, poiché esse possono essere considerate corrispondenti ad una sorta di arroccamento arrogante, ma mi rivolgo ai colleghi che hanno seguito tutto l'*iter* del provvedimento per ricevere comprensione da parte loro.

MARIO USELLINI. Desidero ricordare come il problema della vigilanza abbia a lungo impegnato la nostra Commissione: nel comune desiderio – ritengo – di risolvere tale problema nel modo migliore per il paese, abbiamo intrecciato differenti valutazioni, che si è cercato di avvicinare tra loro sempre di più. Il sottosegretario Sacconi, infatti, sottolineava come l'attuale testo dell'articolo 6 rappresenti un punto di sintesi cui si è pervenuti durante l'esame in sede referente; esso, anche a mio avviso, avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato. Anche nella riunione del Comitato ristretto di ieri, rispetto alle osservazroni dell'onorevole Bellocchio, avevo personalmente espresso disponibilità per affinamenti che non fossero modificativi dell'impianto e rafforzassero alcune istanze a lungo sottolineate.

Nel momento in cui, però, si deve decidere sulla questione, in mancanza di una soluzione unanime, da parte nostra deve essere per coerenza accettata l'indi-

cazione del Governo: non potremmo, infatti, sentirci tranquilli assumendo, come gruppo democratico cristiano, una posizione come quella che invece avremmo potuto accettare ieri sera in dissenso dal Governo, quando la questione si presentava aperta. È inutile nascondere che non si tratta di un problema di verità, bensì di opinione, rispetto al quale la sensibilità personale fornisce risposte diverse, per cui è difficile giungere ad una sintesi unitaria.

A questo punto, se vi fosse ancora, per iniziativa del Governo o del relatore, la possibilità di affrontare le ulteriori questioni sollevate anche da colleghi dell'opposizione, certamente autorevoli per il ruolo che svolgono e per la parte politica in cui militano, sarei favorevole a questa soluzione. Chiedo quindi al Governo di valutare la possibilità di perseguire ulteriori miglioramenti, poiché sono convinto, come il presidente, che gli impegni assunti dalla Commissioni in merito al calendario vadano rispettati, ma forse qualche ora in più rispetto alla scadenza prefissata potrebbe consentire di verificare le possibilità di aggregare un nuovo consenso.

Questo è l'invito che rivolgo al Governo ed ai colleghi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ieri sera ci siamo scambiati le nostre idee sull'argomento, quindi non sto a ripetere le questioni già esposte e mi limito ad alcune valutazioni di carattere politico generale.

Credo sia sufficiente guardarsi intorno per capire come allo stato attuale in Commissione non vi siano condizioni di agibilità democratica: la maggioranza è assente, mentre l'opposizione è presente in modo massiccio e responsabile. Un tema di questo genere, che può anche registrare assensi e dinieghi trasversali, ha bisogno di essere votato con convinzione dal maggior numero di componenti la Commissione. Come ripeto, questa sera non siamo in condizione di farlo, quindi non si può caricare d'importanza più del necessario l'articolo 6, né si può colpevolizzare – come si sta tentando di fare – l'opposizione.

Tenendo conto che la riunione del Comitato ristretto è durata fino all'una dopo mezzanotte, la mia proposta è di proseguire ancora per un poco stasera, per riprendere poi domani mattina a partire dalle 8,30 e giungere all'esame dell'articolo 6 e alla votazione finale nella giornata di martedì 20, da considerare come termine ultimo da non superare. Prego però il Governo, di valutare con attenzione l'emendamento del relatore che porta avanti una mediazione con la proposta di un regolamento unico, sì da raggiungere l'unanimità dei gruppi politici presenti nella Commissione sull'articolo 6 al quale noi, come tutti, attribuiamo grande importanza.

Non ripeto le nostre posizioni, perché le conoscete, ma credo che su questa linea si possa procedere con l'accordo di tutti senza rompere gli equilibri finora raggiunti.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Chiamato in causa dalla proposta dell'onorevole Bellocchio, devo ribadire che, per le ragioni politiche prima addotte e non per altri motivi (perché la ricerca di una soluzione definitiva in un senso o nell'altro è sicuramente comune, se non altro per ragioni di resistenza fisica), sono assolutamente contrario all'accantonamento dell'articolo 6; l'esame di quelli successivi, infatti, è inevitabilmente condizionato alla definizione di questo articolo. Non possiamo quindi consentire alla proposta di calendario formulata dal collega Bellocchio in merito all'esame degli articoli, mentre sotto il profilo dell'ordine dei lavori la disponibilità del Governo per qualunque giorno e qualunque ora è assoluta.

Per quanto riguarda la regolazione dei profili di vigilanza, il Governo non si è mai sottratto all'ipotesi di un regolamento unico, ricordo, anzi, che fummo i primi a proporlo, purché siano chiaramente definite le responsabilità di iniziativa alternative a quella del Ministero del

tesoro da noi inizialmente suggerita. Anche sotto questo punto di vista, quindi, è possibile ragionare.

Devo ulteriormente ribadire che non siamo minimamente disponibili, invece, ad un rovesciamento del contenuto della vigilanza nel senso di trasformarla da vigilanza per finalità a vigilanza per soggetti, sia che venga definita in via di principio sia che venga definita surrettiziamente sotto il profilo della pratica operativa, sia che venga definita in via normale sia che venga definita in via esplicita.

In questa sede si sono confrontate due tendenze, ed il Governo rimane fedele a quella per la quale, se da un lato è doveroso dare spessore e liquidità ad un mercato finanziario asfittico, dall'altro è altrettanto importante garantire gli aspetti di stabilità al fine della tutela del risparmio. Un eccesso di libertà, in questo caso, sarebbe spaventosamente pericoloso per la tenuta stessa del nostro mercato finanziario integrato in un mercato più ampio che, anche per una tradizione di maggiore efficienza e sicurezza, presenta caratteristiche di maggiore *appeal* per il risparmiatore.

GIOVANNI PELLICANI. Non vi è dubbio che il lavoro di preparazione del provvedimento al nostro esame è ormai giunto al termine, nonostante le previsioni pessimistiche che anche qui ho sentito. Sono tendenzialmente ottimista, quindi sono portato a mettere in evidenza le opportunità e le potenzialità positive piuttosto che i rischi.

Si era partiti da due impostazioni, anzi da due filosofie diverse, ma entrambe legittime; non sono disponibile ad accettare una demonizzazione dell'una o dell'altra in quanto, a ben vedere, non sono neanche contrapposte. In questa sede si è realizzata una sintesi – non userei il termine mediazione – felice e positiva, grazie al lavoro che i colleghi hanno svolto con grande fatica ed in condizioni proibitive. A titolo personalissimo vorrei sottolineare come non avrei mai accettato di partecipare al lavoro di Commissione fino alle tre di notte in piena sessione di bilancio nemmeno per la più importante delle leggi: non è umanamente possibile per nessuno, dopo aver assistito a dodici ore di dibattito in Assemblea, impegnarsi nell'esame di un provvedimento così complesso, nuovo, soprattutto per il nostro paese, e suscettibile di produrre effetti di così grande rilevanza.

Il gruppo comunista è interessato quanto la maggioranza ed il Governo a giungere al termine di questa fatica, tanto è vero che questa sera siamo massicciamente presenti, compreso l'onorevole Bellocchio che partecipa ai nostri lavori nonostante sia gravato da un altro impegno che lo assorbe intensamente. A scanso di equivoci e di fraintendimenti, anzi, devo precisare che se avessi saputo che l'onorevole Bellocchio questa sera avrebbe partecipato alla seduta, adesso non vi sarebbe un emendamento con la mia firma. Perché sia chiaro che, in primo luogo, la correttezza deve valere non solo fra noi, ma fra tutti i colleghi.

In condizioni proibitive è stato svolto un lavoro enorme; io non ritengo vada drammatizzato oltre un certo limite il fatto che, attorno al punto di maggiore discussione, confronto e scontro, si siano fronteggiate – ripeto – due filosofie, entrambe legittime. Non è scandaloso che vengano manifestate alcune preferenze, anche se desidero dire al sottosegretario Sacconi che in questa sede non sono presenti partigiani della stabilità e del rigore o partigiani del lassismo; a mio avviso, stiamo ricercando forme che combinino la stabilità con un rapporto dialettico fra poteri che produca, però, una maggiore trasparenza, perché se prevedessimo la presenza di più poteri per raggiungere maggiore confusione non conseguiremmo alcun risultato. Mi auguro che nessuno di noi pensi che qualcuno voglia questo; naturalmente, può darsi che tale sia il risultato di alcune impostazioni, ma se così è, certamente lavoreremo per evitarlo, cosi come abbiamo – anzi, come avete – fatto in maniera egregia sino a questo momento.

Sono del parere che questo lavoro possa essere utilmente recuperato, che vi siano tutti i margini per un risultato produttivo; se così non fosse, non ci stracceremmo le vesti. L'onorevole Sacconi ha fatto presente il pericolo che non si emani alcuna legge in materia; se non vi è la possibilità, non si licenzierà alcuna normativa. Io credo, però, che tale possibilità vi sia; tuttavia, in questa sede nessuno può apparire nelle vesti di colui che minaccia qualcun altro. L'interesse è comune, perché tutti vogliamo approvare una buona legge e nessuno di noi è disposto, in nome dell'interesse di chicchessia, a sacrificare una buona legge ed il fatto che questa nasca in tempi certi, non indefiniti. È stato detto che non vi è alcuna difficoltà a svolgere un dialogo: allora, riserviamoci tempi umani e decenti per poterlo portare avanti. È stato fatto presente che martedì sera rappresenta un limite invalicabile, perché alcuni colleghi che hanno partecipato alla stesura del testo saranno in missione.

PRESIDENTE. È probabile che tale missione non venga più effettuata.

GIOVANNI PELLICANI. Allora, in tal caso, le condizioni sono ancora più favorevoli. Mi ero riferito al termine di martedì perché il collega Bellocchio mi aveva fatto presente che andare oltre significherebbe correre alcuni rischi ed io non voglio che ciò avvenga, così come non intendo far correre rischi a nessuno, ma se occorre dialogare dobbiamo andare, appunto, in questa direzione. Domani mattina ci ritroveremo alle 8 e un quarto per fare che cosa? Ciò che ha detto il collega Bellocchio; ma se pensiamo di risolvere domani quello che non siamo riusciti a risolvere in questo periodo di tempo, allora raccontiamo storie. Qualcuno obietta che se si pensa di superare martedì i problemi che non abbiamo eliminato in due mesi, ci si illude; però ci si lasci provare, proviamo insieme. Se martedì constateremo che non c'è nulla da fare, ognuno andrà per la sua strada. Volete trarre le conclusioni domani mattina? Traetele domattina, non questa sera, perché se vorrete giungere a tale conclusione in questa seduta non lo farete per nostra responsabilità, che sarà quella di non consentire su questo punto. Per il resto, siamo qui per votare, se sarà necessario, fino a domani mattina. Però, sarebbe una sciocchezza, a mio avviso, buttare all'aria un lavoro positivo che è stato svolto, una potenzialità che esiste; tuttavia, ognuno segue la strada che ritiene più opportuna.

L'onorevole Bellocchio ha formulato un invito di merito (non si è « impiccato » all'emendamento che ho presentato io: del resto, essendone il firmatario, eventualmente dovrei « impiccarmi » io) ed ha indicato una strada per un approfondimento che, naturalmente, dovrà tener conto quanto meno dello spirito, non della lettera, di questa proposta di modifica. Se tale esigenza può essere soddisfatta in modo diverso dal punto di vista procedurale, io non mi arrocco su una procedura anziché su un'altra: l'importante è che si tenga conto di una necessità che non è, a mio giudizio, peregrina, che non è espressione dell'interesse di qualcuno, che non è lesiva dell'autorità della Banca d'Italia che noi, onorevole rappresentante del Governo, forse addirittura per eccesso, e non nel corso delle ultime settimane o degli ultimi mesi, ma nel corso della nostra storia, abbiamo sempre sostenuto; per altro, non è neppure vero che la Banca d'Italia rappresenti l'organo di tutela assoluta, perché anche in sua presenza è successo ...

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non ha sentito quello che ho detto: ho affermato che vogliamo la CONSOB in banca.

GIOVANNI PELLICANI. Stavo dicendo che, in presenza di una Banca d'Italia forte, prestigiosa, indipendente – sicuramente l'istituto più forte, più prestigioso, più indipendente che sia esistito nel nostro paese nel corso di questi anni e che ha dato una serie di garanzie – si è verificata ugualmente una serie di fatti

che non voglio ricordare, ma che conosciamo tutti; anzi, di alcuni di essi mi sono occupato in modo particolare: e sono emerse responsabilità dell'istituto di vigilanza, ed anche numerose. Quindi, nessuno ci dà sicurezza assoluta, nessuno è esente da difetti; però, ciò non vuol dire che venga meno la nostra fiducia e che non dobbiamo far sì che vi siano strumenti più affinati in una determinata direzione, senza indebolire questo potere – anzi, rafforzandolo – e senza impedire che altri poteri crescano seguendo quella filosofia di fondo alla quale è ispirato il nostro lavoro, se non vogliamo, appunto, una divisione per soggetti, poiché ci siamo riferiti ad un altro tipo di controllo e di vigilanza.

MARIO USELLINI. Esistono due problemi. Il primo è di merito e su di esso si sta articolando la discussione in corso, mentre il secondo riguarda la conseguenza sul prosieguo dei lavori della questione che è stata sollevata.

Per quanto concerne il nostro gruppo, ho personalmente sollecitato poc'anzi una valutazione del Governo e del relatore in ordine a quanto emerso nella riunione di ieri del Comitato ristretto e dal dibattito di questa sera e sulla possibilità di utilizzare quanto nella stessa serata di ieri è stato detto dal collega Bellocchio, con il quale mi ero dichiarato d'accordo.

Poiché questo incide sull'ordine dei lavori rispetto all'articolato e poiché il Governo ha posto, invece, per tutela della propria valutazione politica, una questione in ordine alla possibilità di procedere all'esame degli articoli successivi accantonando l'articolo 6, preciso che il nostro gruppo garantisce, ove non venga raggiunta una intesa compatibile con le esigenze del Governo circa la soluzione da dare alle istanze poste, la sua adesione alla posizione del Governo. In questo senso, invito il Governo a valutare diversamente le questioni relative all'*iter* del provvedimento, poiché ritengo che se vogliamo effettuare un tentativo serio dobbiamo rispettare un termine temporale, benché limitato, congruo. Naturalmente ciascuno si assume le proprie responsabilità, ed il gruppo democratico cristiano si assume le sue, assicurando al Governo che – ripeto – se con riferimento all'articolo 6 non si realizzerà un'intesa compatibile con la posizione politica dell'esecutivo, a quest'ultima il medesimo gruppo si conformerà. Non vi deve essere spazio per interpretazioni, ambiguità, perplessità o dubbi per quanto riguarda il nostro atteggiamento finale; precisato ciò, ripeto che siamo favorevoli ad utilizzare la potenzialità che è stata offerta per una conclusione largamente condivisa dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Usellini per lo spirito costruttivo del suo intervento; ricordo che, in qualità di relatore, mi sono mosso in sintonia con il Governo ed ho avanzato una nuova ipotesi. L'esecutivo, però, nei giorni scorsi, durante le riunioni del Comitato ristretto, ha comunicato la sua preferenza per il testo approvato in sede referente e tuttavia, considerata la finalità dello sforzo compiuto dal relatore medesimo, ha accettato l'ipotesi del regolamento unico. Vi è stata quindi un'ulteriore riflessione sull'opportunità di evitare duplicazioni di controllo, indicando conseguentemente in maniera specifica il potere d'iniziativa; il relatore si è impegnato anche a questo riguardo, definendo il potere d'iniziativa, ed il Governo, compiendo un grande sforzo, ha condiviso anche tale impostazione.

Ora occorre prendere atto che non esistono più margini per la fantasia, a meno che non si voglia smentire in un punto quanto diversamente affermato nel resto del provvedimento: ritengo, però, che nessun collega sia favorevole a tale soluzione.

Vi sono state opinioni molto diverse, e comunque libere, dei membri della Commissione; mi sia consentito osservare, in questa tarda ora della serata, che il fatto che la Commissione finanze discuta in questo modo di una materia di interesse generale torna a merito della Commis-

sione medesima. Non ci siamo infatti soffermati sugli interessi particolari di questa o quella categoria, come era da tutti temuto all'inizio dell'*iter* del provvedimento, mentre stiamo ancora valutando una questione di grandissima rilevanza.

Desidero per altro osservare che le norme di cui stiamo discutendo hanno sicuramente un significato transitorio, che verrà chiarito dall'esperienza, per quanto riguarda la nuova organizzazione dei mercati; non è un mistero, d'altro canto, che se la legge non verrà varata, in ogni caso le direttive comunitarie consentiranno ad alcuni soggetti, fin da febbraio, di operare direttamente nei mercati finanziari. Ritardando l'entrata in vigore del provvedimento di riforma dell'attività di intermediazione mobiiare si finirebbe, pertanto, per ottenere esattamente il contrario di quanto si desidera, per una sorta di eterogenesi dei fini che colpirebbe le impostazioni più « nobili » che hanno cercato di migliorare il sistema dei controlli.

Comunque, ripeto, occorre tenere presente che la spinta propulsiva della fantasia si è ormai esaurita – lo afferma chi viene spesso accusato di servirsi troppo della fantasia –; resta lo spazio per un tentativo di mediazione politica, che non avendo però base tecnica, rischia di produrre l'effetto di creare confusione sulla volontà della Commissione finanze.

Mi risulta che i princìpi in materia di potere d'iniziativa e collaborazione tra le due autorità siano da tutti condivisi; in relazione ad essi non si è propriamente ottenuto tutto quello che alcuni desideravano, però ritengo che per far funzionare una democrazia occorra, nella fase finale e decisionale, accettare il principio della maggioranza. Non mi riferisco, però, onorevole Pellicani, alla maggioranza di Governo, dato che quella al nostro esame è materia istituzionale: richiamando il principio di maggioranza intendo riferirmi all'accettazione di un'opinione così prevalente da essere influenzata anche da chi non la condivide, che riconosce come alcune delle sue istanze, se non tutte, siano state accolte, in un clima di grande collaborazione.

Non vorrei che nel prossimo futuro ricevessimo nuovamente notizie di spostamento degli operatori sulle borse internazionali, di impoverimento delle risorse finanziarie delle imprese italiane determinato dalla condizione attuale della borsa valori; il varo di un provvedimento di trasparenza e di ristrutturazione del mercato è sicuramente preferibile, nonostante alcune imperfezioni, all'assenza di normativa.

Il comportamento del Governo è ora, a mio avviso, condivisibile, benché in quanto presidente della Commissione finanze potrei nuovamente assecondare accantonamenti e ripensamenti; abbiamo dovuto presentare numerosi emendamenti in sede legislativa proprio perché nella sede referente abbiamo lasciato troppe questioni aperte. Se cadessimo di nuovo in questo errore, non risolvendo alcuni punti nodali, sui quali non si potrebbe intervenire in sede di coordinamento formale, ci esporremmo alla critica fondata dell'altro ramo del Parlamento (che sarebbe chiamato a provvedere) relativa a norme contraddittorie tra di loro nell'ambito del medesimo articolo.

Vi è la questione reale posta dall'onorevole Pellicani, relativa alla prevalenza numerica in questa sede dei membri dell'opposizione, ma devo osservare che stiamo affrontando una materia istituzionale...

GIOVANNI PELLICANI. Ho sollevato il problema soltanto ai fini della responsabilità; mi fa piacere l'affermazione del presidente che in materia istituzionale vale un principio di maggioranza diverso da quello ordinario.

PRESIDENTE. Il contributo del gruppo comunista viene ritenuto in questa Commissione decisivo: pur verificandosi scontri feroci al nostro interno, infatti, esiste nella nostra Commissione una sensibilità istituzionale, dal punto di vista delle relazioni politiche e di alcune

finalità dell'ordinamento, di cui andiamo fieri; ciò naturalmente non esclude che vi siano opinioni differenti che si confrontano talvolta con durezza.

Nell'attuale delicata situazione non posso che condividere l'impostazione del Governo, dato che quest'ultimo non può accettare un principio differente da quello che la sua maggioranza ha dichiarato di condividere e che ha ricevuto, per alcuni aspetti, da parte dell'opposizione di sinistra in Commissione, maggiori consensi persino rispetto a quelli di taluni rappresentanti della maggioranza, compreso il relatore.

La situazione è delicata dal punto di vista politico, proprio perché non vi è stato nessuno scambio, ma assoluta libertà di pensiero e di coscienza. Personalmente, ripeto, condivido l'impostazione del Governo e ritengo che anche i gruppi della maggioranza la condividano; domattina possiamo riprendere l'esame del provvedimento, ma abbiamo altri impegni da considerare che impediscono di prevedere una seduta per martedì 20. Personalmente, non sono disponibile martedì prossimo, poiché avevo assunto precedentemente altri impegni; d'altro canto, ognuno di noi imposta i propri programmi anche sulla base delle intese politiche raggiunte. Questo ha determinato anche l'impossibilità di utilizzare alcuni spazi di tempo improvvisamente liberatisi nel corso della settimana.

Ci troviamo in una condizione ormai di grave difficoltà, dalla quale ritengo opportuno trarre le dovute valutazioni politiche. Ricordo alla Commissione che nel corso della prossima settimana, oltre alla fase convulsa della votazione finale sulla legge finanziaria, sia la Commissione sia il Governo hanno numerosi altri impegni cui far fronte. Rinvio pertanto il seguito della discussione a domani, 16 novembre, alle 8,25 per verificare se non sia maturato nulla di nuovo; a quel punto valuteremo il da farsi in ordine al proseguimento dei nostri lavori.

La seduta termina alle 23,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO